

***REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI POLIZIA URBANA  
E RURALE***

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13.12.2016**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE**

## **INDICE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1: FINALITA' - DEFINIZIONI
- 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
- 3: CONTRAVVENZIONI
- 4: IDENTIFICAZIONI CONTRAVVENTORI
- 5: ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI

### **TITOLO II: SUOLO PUBBLICO**

- ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- 7: ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO
- 8: LUMINARIE NATALIZIE
- 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- 10: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ANTENNE
- 11: USO DI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- 12: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

### **TITOLO III: PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 13: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- 14: MARCIAPIEDI E PORTICI
- 15: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO
- 16: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- 17: DIVIETO DI COMPIERE DETERMINATI ATTI
- 18: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZINERI
- 19: LAVATOI E FONTANE
- 20: PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- 21: SGOMBERO NEVE
- 22: RAMI E SIEPI
- 23: PULIZIA FOSSATI
- 24: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- 25: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI COMMERCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE

### **TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA**

- ART. 26: TUTELA AMBIENTALE
- 27: SMALTIMENTO RIFIUTI
- 28: VIALI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI
- 29: CONCIMAZIONI
- 30: DEFLUSSO DELLE ACQUE
- 31: RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO
- 32: PROTEZIONI A POZZI, CISTERNE E SIMILI
- 33: OGGETTI POSTI SUI DAVANZALI
- 34: AREE CORTILIVE
- 35: SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE
- 36: ACCENSIONE DI FUOCHI
- 37: ATTIVITA' RUMOROSE

38: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

***TITOLO V: ANIMALI***

- ART. 39: ANIMALI  
40: CANI  
41: RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO  
ABITATO  
42: USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE VOLATILI  
43: OFFICINE

***TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA***

- ART. 44: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI  
45: ESPOSIZIONE DI MERCE DA PARTE DELLE EDICOLE  
46: MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI  
47: RACCOLTE DI MATERIALE E FONDI

***TITOLO VII: VARIE***

- ART. 48: DIVIETO DI BIVACCOE ACCATTONAGGIO  
49: CAMPEGGIO  
50: BAGNI  
51: CONTRASSEGNI DEL COMUNE  
52 CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON  
53 SANZIONI

***TITOLO VIII\*: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

- ART. 54: ABROGAZIONI NORME  
55: ENTRATA IN VIGORE  
56: RINVIO DINAMICO

# **TITOLO I**

## **Disposizioni Generali**

### **Articolo 1**

#### **Finalità - Definizioni**

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Molinella, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita dei cittadini al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme del Regolamento si applicano:

- a) a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
- b) alle zone agricole individuate dal vigente strumento urbanistico e ai fabbricati posti in zona agricola e collegati all'attività agronomica;
- c) ai fabbricati, agli spazi ed aree private, fatte salve le disposizioni normative.

Si precisa che con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Ai fini del presente Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedente

L'utilizzo dello Stemma del Comune è subordinato ad autorizzazione dell'organo competente; l'utilizzo non autorizzato è punito con la relativa sanzione amministrativa.

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- a) per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- b) per utilizzo di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;
- c) per sicurezza urbana e pubblica incolumità, l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- d) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché

l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- e) per pubblica quiete e tranquillità delle persone, la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- f) per disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

## **Articolo 2**

### **Funzioni di Polizia Urbana e Rurale**

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale riguardano le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 3**

### **Sanzioni**

Le trasgressioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento saranno sanzionate secondo le modalità previste dal successivo Articolo 53.

## **Articolo 4**

### **Identificazione dei trasgressori**

I trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dalle Forze di Polizia presso i competenti Uffici al fine della loro identificazione.

## **Articolo 5**

### **Accertamento delle violazioni.**

La vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché dai Funzionari delle aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalla legge e dai regolamenti

È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che possano rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

## **TITOLO II\***

### **SUOLO PUBBLICO**

## **Articolo 6**

### **Spazi ed aree pubbliche**

E' vietato occupare e/o alterare in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo pubblico senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione dall'Autorità Comunale e salvo la rimessa in pristino che dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Salve le disposizioni del presente Regolamento e delle norme comunali e di Legge, deve sempre essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'Articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

## **Articolo 7** **Atti vietati**

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- b) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- c) soddisfare alle naturali occorrenze, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- d) prelevare l'acqua dalle vasche delle fontane pubbliche per qualsiasi uso;
- e) Gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- f) Bivaccare o sistemare giacigli.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. lavare i veicoli e scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle aree pubbliche;
- c. imbrattare con graffiti o scritte i muri degli edifici pubblici e privati, i monumenti i manufatti i beni strumentali al servizio della città;
- d. danneggiare e compiere atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti);
- e. compiere atti che deturpano la città e ne offendono la bellezza, con grave lesione del bene della sicurezza urbana sostanziato dal diritto proprio, di ogni appartenente alla comunità, di poter godere di un contesto urbano, dei propri beni e di quelli pubblici, che siano integri e perfettamente idonei all'uso per il quale sono stati progettati e realizzati;
- f. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- g. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, come anche legarsi o incatenarsi ad essi;
- h. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- i. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- j. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in contrasto con le disposizioni stabilite dal Comune;

- k. lanciare e collocare sui veicoli in sosta, senza autorizzazione, sul suolo pubblico volantini o simili;
- l. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- m. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- n. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- o. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r. gettare oggetti accesi ed emettere fumi e vapori molesti nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s. affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- t. depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

## **Articolo 8**

### **Luminarie natalizie**

L'installazione di luminarie natalizie, prive di connotazioni pubblicitarie, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune mediante comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio competente almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa. E' necessario il nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine è consentita nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo.

Negli allestimenti possono essere utilizzati, come supporti, alberi, pali di sostegno, pali dell'illuminazione pubblica e colonne di portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno m. 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo; in assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Coloro che effettuano la comunicazione di cui al primo comma sono responsabili in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a

terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti; gli stessi sono inoltre tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

## **Articolo 9**

### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 8.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

## **Articolo 10**

### **Impianti di climatizzazione e antenne**

Per la installazione degli impianti di climatizzazione e delle antenne trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio cui si fa espresso riferimento .

Per tutto quanto non previsto nel succitato Regolamento valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) Qualora dette installazioni si effettuino in edifici condominiali o in spazi comuni, l'installazione dovrà essere subordinata al relativo Regolamento condominiale mentre in caso di carenza dell'Amministratore condominiale si demanda alla normativa vigente in materia;
- b) gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità.

Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo.

La fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

## **Articolo 11**

### **Uso dei dispositivi antifurto**

I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da avere un funzionamento che non superi cinque minuti continuativi.



Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla propria abitazione è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

## **Articolo 12**

### **Sosta o fermata di veicoli a motore.**

I conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale sono tenuti a spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata prolungata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico funzionali degli stessi.

Nei centri abitati la sosta prolungata dei veicoli deve avvenire a motore spento. Orientativamente, si intende prolungato l'arresto eccedente i 2 minuti. Nelle vie, piazze e zone di maggior transito pedonale soprattutto nel periodo estivo, tale limite è ridotto a 1 minuto.

## ***TITOLO III\****

### ***PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

## **Articolo 13**

### **Spazi ed Aree Pubbliche**

L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

## **Articolo 14**

### **Marciapiedi e portici**

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone con difficoltà motorie.

## **Articolo 15**

### **Patrimonio pubblico e arredo urbano**

E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento dei beni appartenenti al patrimonio pubblico, in particolare è vietato:

- a) recare danno o imbrattare con scritte, figure o in altro modo i monumenti, i muri degli orti e dei giardini, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei fiumi e dei torrenti, i sedili, le colonne ed in genere qualsiasi edificio pubblico o privato;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
- c) spostare gli arredi urbani dalla loro originaria collocazione;
- d) collocare volantini, locandine, manifesti al di fuori degli spazi autorizzati;
- e) otturare le caditoie delle fogne e/o introdurre in queste materie solide;
- f) impedire e/o diminuire l'efficacia dell'uso o, recare in qualunque modo danno alla pubblica illuminazione, alle segnalazioni stradali ed a quelle indicanti pericolo e, in genere, a qualsiasi opera di pubblica

## **Articolo 16**

### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni e rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile; hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.

## **Articolo 17**

### **Divieto di compiere determinati atti**

E' vietato in qualsiasi circostanza salire sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sugli impianti della illuminazione, sulle cancellate, sulle fontane e simili.

E' parimenti vietato accedere o fare accedere sui tetti delle case persone in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili.

E' proibito camminare sulle spallette dei ponti di attraversamento dei corsi d'acqua o calarsi dalle pile dei ponti ed è vietato di collocarvi, senza specifico permesso, oggetti di qualsiasi specie.

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato e quant'altro possa procurare stillicidio;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, , stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) distribuire cibo a uccelli e piccioni presenti nello spazio urbano.

Previa apposita ordinanza, è possibile stabilire per determinate vie o zone il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca comunale, è vietato ai frequentatori della stessa porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Per l'inottemperanza è prevista l'applicazione della relativa sanzione.

### **Articolo 18**

#### **Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri**

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese appositamente autorizzate dall'Autorità competente;

Prima di effettuare tali operazioni, è necessario dare comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune, in modo tale che l'ufficio abbia la possibilità di impedire più operazioni di spurgo in contemporanea. L'ufficio competente indicherà i luoghi autorizzati per lo smaltimento.

### **Articolo 19**

#### **Lavatoi e fontane ed uso dell'acqua potabile**

E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.

E' vietato servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti.

Nelle vasche pubbliche è vietato:

- a) effettuare abluzioni di persone o animali;
- b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c) pescare o disturbare i pesci in esse esistenti;
- d) raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche.

E' vietato far bere animali direttamente all'erogatore.

### **Articolo 20**

#### **Pulizia del suolo e dell'abitato**

E' obbligatorio per chiunque utilizzi strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante per un raggio di due metri.

E' obbligatorio per coloro i quali esercitano la propria attività in locali prospicienti le strade pubbliche, o ai quali si accede dalle strade pubbliche, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla strada pubblica.

### **Articolo 21**

#### **Sgombero neve**

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, durante o a seguito di nevicate, devono curare a loro spese che sia spalata la neve e rimosso il ghiaccio nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti l'ingresso dei relativi edifici e negozi o provvedere con idoneo materiale al fine di tutelare l'incolumità delle persone.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

In ogni caso i proprietari delle case che hanno marciapiedi o portici lastricati di materiale eccessivamente levigato dovranno spargere immediatamente sugli stessi, dopo averli fatti pulire dalle neve, polvere arida.

Il trasporto delle nevi dovrà eseguirsi in modo che non avvenga spargimento sulla pubblica via. Lo scarico nei canali dovrà farsi in modo da non impedire il corso delle acque o da otturare le bocchette, attorno alle quali è proibito spargere e ammuchiare la neve.

I veicoli trovati in sosta irregolare, che impediscano lo sgombrò della neve, verranno rimossi a spese del proprietario.

I proprietari di piante, i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, devono provvedere all'asportazione della neve depositata sui rami stessi.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di edifici hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

## **Articolo 22**

### **Rami e siepi**

Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli; in particolare, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede e, mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.

I rami e i residui delle potature devono essere prontamente rimossi e portati in appositi luoghi autorizzati.

I proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare il suolo delle stesse, sia strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime, come sopra specificato.

## **Articolo 23**

### **Pulizia dei fossati**

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
- b) i fossati,
- c) i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed le aree pubbliche, ciò al fine di garantire il libero deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

I proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla perfetta ripulitura e manutenzione degli stessi per garantire il libero e rapido deflusso delle acque.

Inoltre, i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, hanno l'obbligo di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale.

Le operazioni precedentemente indicate devono essere effettuate almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile e entro il 30 settembre.

## **Articolo 24**

### **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

Al termine di ogni operazioni di carico, scarico o trasporto di merci, di qualsiasi specie, il suolo pubblico deve rimanere sgombro e pulito.

## **Articolo 25**

### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali e attività produttive**

I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività che si trovino abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

## ***TITOLO IV\****

### ***NORME DI TUTELA AMBIENTALE***

## **Articolo 26**

### **Tutela ambientale**

Ogni attività e comportamento deve essere improntata allo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

## **Articolo 27**

### **Smaltimento rifiuti**

I rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori collocati dall'Amministrazione Comunale a margine della sede stradale, sui marciapiedi o nei parcheggi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Comune stesso in ragione alla diversa tipologia di raccolta differenziata utilizzata.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti secondo le diverse forme di raccolta differenziata istituita dal Comune ed in osservanza delle disposizioni impartite dallo stesso.

È fatto divieto assoluto da parte dei privati di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

È fatto divieto assoluto di depositare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori predisposti dal Comune, ad eccezione di diverse forme di raccolta dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio. Non possono essere conferiti, insieme ai rifiuti urbani, i rifiuti che per natura, tipologia, volume e quantità non sono riconducibili ai rifiuti urbani domestici per i quali sono attivate altre forme di raccolta o per i quali il produttore deve provvedere direttamente tramite ditte specializzate.

È fatto obbligo di sminuzzare gli imballaggi voluminosi onde ridurre al minimo il volume degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire nei contenitori rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti chiusi o simili per impedirne la dispersione, assicurandosi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso e immettendoli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

È fatto divieto assoluto da parte di cittadini non residenti nel Comune di Molinella o non titolari di attività insediate sul territorio comunale di conferire qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati sul territorio comunale.

I rifiuti costituiti da ingombranti secondo le definizioni normative o regolamentari vigenti e comunque non conferibili all'interno dei contenitori assegnati quali mobili, materassi, elettrodomestici in genere, pneumatici, oggetti e manufatti ferrosi, ecc. non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi.

## **Articolo 28**

### **Viali, giardini e parchi pubblici**

Nei viali, giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) recare danno alle piante, alle siepi, alle panche, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso o ornamento;
- b) transitare con veicoli di qualsiasi specie per i viali riservati ai pedoni;
- c) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi loro contro pietre, bastoni e simili.

## **Articolo 29**

### **Concimazioni**

Nei centri urbani è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

## **Articolo 30**

### **Deflusso delle Acque**

E' vietato deviare il corso dell'acqua nei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso della stessa, onde evitare allagamenti.

## **Articolo 31**

### **Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico**

È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire grave pericolo per i passanti (es. filo spinato), salvo che questa non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e ciò sia segnalato in modo ben visibile.

## **Articolo 32**

### **Protezioni a pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello accuratamente chiuso ed altre protezioni volte ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui le protezioni manchino i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi.

E' vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione di telaio o grata.

## **Articolo 33**

### **Oggetti posti sui davanzali**

I vasi da fiori, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'inaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.

Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono allo stesso modo essere solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

## **Articolo 34**

### **Aree cortilive**

Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine col decoro urbano ed in modo da evitare il proliferarsi di rettili, ratti e costantemente liberi da rifiuti.

## **Articolo 35**

### **Segnalazioni per verniciature**

Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

## **Articolo 36**

### **Accensioni di fuochi**

E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.

Nei campi e nei boschi non possono essere bruciate stoppie.

E' inoltre vietata la combustione di:

- a) materiale organico, prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco, se non in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro; la suddetta combustione può essere effettuata ad una distanza di 100 metri da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile e durante il processo di combustione chi ha acceso il fuoco ha anche l'obbligo di presenziare ed assistere di persona e con numero occorrente di persone finché il fuoco non sia spento ;
- b) pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc.;
- c) combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto unicamente, nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree, provvedendo nel caso specifico ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente.

## **Articolo 37**

### **Attività rumorose**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'Articolo 1 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione comunale in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.

E' altresì vietato provocare lo scoppio di petardi e mortaretti e altri artifici simili, fatte salve specifiche autorizzazioni.

E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle abitazioni.

## **Articolo 38**

### **Attività produttive ed edilizie rumorose**

Non è consentito l'esercizio, la modifica o il trasferimento di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi o molesti se non previa presentazione di quanto prescritto dall'Articolo 8 della Legge n. 44/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:

- a) nel periodo invernale, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- b) nel periodo estivo, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Le suddette attività nei giorni festivi sono vietate. I periodi invernali e estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale.

E' vietata ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00.

Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

## ***TITOLO V\****

### ***TUTELA DEGLI ANIMALI***

#### **Articolo 39**

##### **Animali**

E' fatto assoluto divieto di omettere la custodia e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi proprietari devono, inoltre, garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie nel luogo in cui vivono gli animali.

E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

#### **Articolo 40**

##### **Cani**

I proprietari di cani, o chiunque li abbia in custodia, sono tenuti a condurli negli spazi ed aree pubbliche con apposito guinzaglio e se di grossa taglia con museruola.

Gli stessi sono tenuti a rimuoverne con idonea paletta gli escrementi e rinchiudendoli in apposito sacchetto il quale, una volta usato, deve essere gettato nel cassonetto porta rifiuti.

I proprietari dei cani sono responsabili, a norma di legge, di qualunque danno possa avvenire ai terzi per fatto dei cani stessi.



Ai cani, se non condotti con apposito guinzaglio o museruola dai proprietari o altri incaricate della loro custodia, :

- a) è vietato l'accesso nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree dei plessi scolastici;
- b) è vietato l'accesso nei parchi e giardini pubblici, nelle aree destinate a verde pubblico.

Gli accompagnatori di cani sono sempre tenuti a:

- a) munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti;
- b) esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;
- c) provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto iniziale e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

- a) condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
- b) condurre i cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare gli altri fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico (persone e/o animali), esclusivamente al guinzaglio di misura non superiore a m 1,50. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola. Sono fatte salve le aree di sgambamento appositamente predisposte dal Comune.

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. È sempre vietata la presenza di cani liberi, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, identificati con idonea cartellonistica, e nelle aiuole fiorite. In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

L'accesso all'area di sgambamento è consentito esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui. Resta inteso che l'animale deve essere mantenuto sotto il controllo del conduttore il quale è sempre e comunque responsabile civilmente e penalmente verso terzi (persone, animali e cose), per gli eventuali danni causati dal cane in affidamento.

All'interno delle aree riservate ai cani e ai relativi conduttori è obbligatorio:

- a) utilizzare l'area in modo consono alla funzione per cui è stata predisposta;
- b) introdurre al massimo 5 cani contemporaneamente, sempre che tali animali siano docili e socievoli. In caso di grande affluenza, ogni animale può permanere al massimo per venti minuti;
- c) far indossare la museruola nel caso di cani impegnativi, la cui aggressività non può essere facilmente controllata;
- d) provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai propri cani, conferendole successivamente nell'apposito cestino portarifiuti;
- e) evitare l'accompagnamento dei cani femmina nei periodi in cui l'animale è in calore;
- f) evitare la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti di altri cani;
- g) non gettare rifiuti;
- h) non danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti sulle aree;
- i) mantenere costantemente chiuso il cancello di accesso;
- j) non introdurre cicli, motocicli e simili;

k) rispettare il silenzio dalle ore 24.00 alle ore 06.00.

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese la potatura e la sostituzione delle piante, le manutenzioni ordinarie, da eseguire secondo il programma previsto nell'ambito della gestione istituzionale del verde pubblico, e ogni altra opera di mantenimento della struttura e delle attrezzature presenti nell'area.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria.

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di adottare tutti i sistemi utili al fine di vigilare sulla loro custodia .

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di sorvegliarli per la tutela della incolumità di persone o altri animali liberi, sorvegliare i propri animali affinché essi non si radunino in branco, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

#### **Articolo 41**

##### **Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.**

Nel centro abitato è vietato costruire canili e ricoveri per animali da cortile quali pollai, stalle, porcili e opere similari di qualsiasi capacità e tipo. E' altresì vietato l'allevamento di animali da stalla e da cortile; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita, previo parere favorevole del Servizio Veterinario o quanto previsto da apposito regolamento sanitario.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Ai fini della tutela del benessere degli animale d'affezione, con particolare riferimento al ricovero e alla detenzione, si richiamano integralmente le disposizioni regionali di cui la L.R. n. 5 del 17/02/2005 e s.m.i. e atti ad essa correlati.

#### **Articolo 42**

##### **Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili**

E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.

E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

#### **Articolo 43**

##### **Officine**

Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, ciò al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove essa venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

**TITOLO VI\***  
**POLIZIA ANNONARIA**

**Articolo 44**

**Occupazioni per esposizioni di merci**

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché lo spazio residuo del marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.

Senza adeguata protezione, i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a 50 cm dal suolo e non possono essere esposti a fianco delle arterie stradali di intenso traffico.

Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

**Articolo 45**

**Esposizione di merce da parte delle edicole**

E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole poste all'interno di edifici o nei chioschi.

Previa specifica autorizzazione, nei pressi delle edicole può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2, fogli di giornali o periodici.

I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita.

L'esposizione di manifesti, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard e/o pornografico non possono essere esposte in maniera accessibile ai minori.

**Articolo 46**

**Mestieri artistici di turisti di strada ed operatori del commercio**

La sosta per non più di un'ora nello stesso luogo su suolo pubblico per l'esposizione e la realizzazione e vendita di opere personali di carattere creativo o artistico, nel caso in cui l'area occupata non supera un metro quadrato, non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. La sosta è comunque sempre vietata in prossimità degli edifici scolastici, ospedali, luoghi di cure e cimiteri. Le esibizioni dovranno essere di breve durata, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e pedonale.

Gli operatori del commercio che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

## **Articolo 47**

### **Raccolte di materiali e fondi**

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Essa sarà rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, dei luoghi di cura o cimiteri.

Le raccolte di materiale possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con apposito Decreto e/o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

## **TITOLO VII**

### **VARIE**

#### **Articolo 48.**

##### **Divieto di bivacco ed accattonaggio**

A tutela della qualità della vita e dell'ambiente è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestie ad un singolo cittadino;
- b) occupare abusivamente spazi pubblici ad utilizzo collettivo;
- c) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare sotto i portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque ad utilizzo collettivo in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo o ostruendo soglie di ingresso;
- d) introdursi o fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro dei luoghi;
- e) porre in essere forme di accattonaggio, quando questo è praticato con modalità invasive, moleste e/o lesive dell'altrui libertà e dignità personale, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree ed alle zone prospicienti gli edifici di culto, ospedale, case di cura e case di ricovero, sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza, stazione ferroviaria, fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, cimiteri, parchi, parcheggi, aree mercatali, aree commerciali e zone annonarie, teatri;
- f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine o offrire servizi quali pulizia o lavaggio dei vetri ed altre parti dei veicoli.

#### **Articolo 49**

##### **Campeggio**

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree eventualmente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione anche mediante la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle

persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune.

## **Articolo 50**

### **Bagni**

Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto apposito provvedimento comunale.

Sono interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.

E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

## **Articolo 51**

### **Contrassegni del Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

## **Articolo 52**

### **Cortei funebri, processioni religiose e altre manifestazioni**

I cortei funebri che giungano in automobile dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

Le processioni o le altre manifestazioni religiose nonché i matrimoni, qualora prevedano cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la vigente segnaletica prevista dal Codice della Strada.

## **Articolo 53**

### **Sanzioni**

La violazione di disposizioni del presente Regolamento, fatta salva ogni eventuale e ulteriore responsabilità civile e penale, è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali. Valgono al riguardo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il

responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'allegata TABELLA delle SANZIONI, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

## ***TITOLO VIII\****

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### **Articolo 54**

##### **Abrogazioni di norme.**

All'entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate tutte le norme in contrasto con esso e le ordinanze sindacali emesse precedentemente, riguardanti gli argomenti di cui trattasi.

#### **Articolo 55**

##### **Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entrerà in vigore decorsa la prescritta pubblicazione all'Albo Comunale.

#### **Articolo 56**

##### **Rinvio dinamico**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materia oggetto del presente Regolamento si devono intese recepite in modo automatico.

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE TABELLA delle SANZIONI (Articolo 53 – Sanzioni)

## **Sanzioni amministrative pecuniarie.**

La violazione alle norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale comporta, ai sensi della normativa vigente, nonché di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205, l'applicazione di specifiche sanzioni determinate, nei casi, misure e modalità, come di seguito descritto:  
Sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 a €500,00

### ***Sanzione amministrativa da Euro 35,00 a Euro 300,00 pagamento ammesso in misura ridotta Euro 70,00***

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ● art. 11 comma 2)      | <b>Titolo 2°:</b> Uso dei dispositivi antifurto.          |
| ● art. 16 comma 2)      | <b>Titolo 3°:</b> Manutenzione degli edifici e delle aree |
| ● art. 27 commi 2) e 3) | <b>Titolo 4°:</b> Viali, giardini e parchi pubblici.      |
| ● art. 28               | <b>Titolo 4°:</b> Concimazioni.                           |
| ● art. 30               | <b>Titolo 4°:</b> Deflusso delle acque.                   |
| ● art. 35               | <b>Titolo 4°:</b> Segnalazioni per verniciature.          |
| ● art. 36 commi 1) e 5) | <b>Titolo 4°:</b> Accensioni di fuochi.                   |
| ● art. 40 comma 6)      | <b>Titolo 5°:</b> Cani.                                   |

### ***Sanzione amministrativa da Euro 45,00 a Euro 350,00 pagamento ammesso in misura ridotta Euro 90,00***

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ● art. 9<br>pubblicitari.        | <b>Titolo 2°:</b> Addobbi e festoni senza fini             |
| ● art. 10                        | <b>Titolo 2°:</b> Impianti di climatizzazione e antenne.   |
| ● art. 11 comma 1)               | <b>Titolo 2°:</b> Uso dei dispositivi antifurto.           |
| ● art. 12                        | <b>Titolo 2°:</b> Sosta o fermata di veicoli a motore.     |
| ● art. 14 comma 2)               | <b>Titolo 3°:</b> Marciapiedi e portici.                   |
| ● art. 16 comma 4)               | <b>Titolo 3°:</b> Manutenzione degli edifici e delle aree. |
| ● art. 20                        | <b>Titolo 3°:</b> Pulizia del suolo e dell'abitato.        |
| ● art. 21 commi 5), 6), 7), e 8) | <b>Titolo 3°:</b> Sgombro neve.                            |
| ● art. 22                        | <b>Titolo 3°:</b> Rami e siepi.                            |
| ● art. 24                        | <b>Titolo 3°:</b> Pulizia dei luoghi di carico e scarico   |

- art. 25 delle merci .  
**Titolo 3°:** Pulizia delle aree limitrofe attività produttive .
- art. 26 **Titolo 4°:** Tutela ambientale.
- art. 33 **Titolo 4°:** Oggetti posti sui davanzali
- art. 37 comma 2) **Titolo 4°:** Attività rumorose.
- art. 39 **Titolo 5°:** Animali.
  
- **art. 40** **Titolo 5°: Cani.**  
Ad esclusione della violazione relativa all' "Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico delle deiezioni canine" per la quale si applica il "Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti" allegato alla delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, così come integrato nella delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2016 "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – integrazione con la delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016 – determinazioni conseguenti" (sanzione minima 52,00 €, sanzione massima 312,00 €, oblazione 104,00 €).
  
- art. 43 **Titolo 5°:** Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti
- art. 45 **Titolo 6°:** Esposizione di merce da parte delle edicole
- art. 46 comma 2) **Titolo 6°:** Mestieri artistici ed operatori Commercio.
- art. 49 **Titolo 7°:** Campeggio
- art. 52 **Titolo 7°:** Cortei funebri, processioni religiose e altre manifestazioni
  
- Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 450,00  
pagamento ammesso in misura ridotta Euro 130,00**
  
- art. 15 **Titolo 3°:** Patrimonio pubblico e arredo urbano.
- art. 17 **Titolo 3°:** Divieto di compiere determinati atti.
- art. 18 **Titolo 3°:** Operazione di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
  
- art. 19 **Titolo 3°:** Lavatoi e fontane.
- art. 21 commi 1), 2) 3) 4) e 9) **Titolo 3°:** Sgombro neve.
- art. 23 **Titolo 3°:** Pulizia dei fossati.
- art. 27 **Titolo 4°:** Smaltimento rifiuti
- art. 28 comma 1) **Titolo 4°:** Viali, giardini e parchi pubblici.
- art. 31 **Titolo 4°:** Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico.
  
- art. 32 **Titolo 4°:** Protezioni a pozzi, cisterne e simili.
- art. 34 **Titolo 4°:** Aree cortilive.
- art. 37 comma 1) **Titolo 4°:** Attività rumorose.
- art. 38 comma 5), 6) e 7) **Titolo 4°:** Attività produttive ed edilizie rumorose.
- art. 40 comma 5) **Titolo 5°:** Cani.



- art. 41 centri **Titolo 5°:** Ricoveri ed allevamenti animali in abitati.
- art. 44 **Titolo 6°:** Occupazione per esposizioni di merci.
- art. 46 comma 1) **Titolo 6°:** Mestieri artistici ed operatori commerciali.
- art. 47 **Titolo 6°:** Raccolta di materiale e fondi.

***Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00  
pagamento ammesso in misura ridotta Euro 160,00***

- art. 6 **Titolo 2°:** Spazi ed aree pubbliche.
- art. 7 **Titolo 2°:** Atti vietati su suolo pubblico.
- art. 8 **Titolo 2°:** Luminarie natalizie.
- art. 14 comma 1) **Titolo 3°:** Marciapiedi e portici.
- art. 16 commi 1), e 3) **Titolo 3°:** Manutenzione degli edifici e delle aree.
- art. 36 commi 2), 3) 4) 6) 7) e 8) **Titolo 4°:** Accensioni di fuochi.
- art. 38 commi 1), 2) 3) 4) e 8) **Titolo 4°:** Attività produttive ed edilizie rumorose.
- art. 42 **Titolo 5°:** Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili.
- art. 48 **Titolo 7°:** Divieto Di Bivacco Ed Accantonaggio
- art. 50 **Titolo 7°:** Contrassegni del Comune.

**Sanzioni amministrative accessorie**

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto.

La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende anche alla sanzione accessoria.

**SOSPENSIONE DI UNA DETERMINATA ATTIVITA'**

In caso di violazione agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 26, 31, 36, 37, 38, 42, 46, 47, e 49, nonché in ogni altra particolare situazione e/o condizione per la quale non si possa procedere diversamente, il trasgressore è obbligato a sospendere o a cessare una determinata attività.

Questa, quando le circostanze lo esigono, l'obbligo deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'esecuzione deve avvenire entro i cinque giorni dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando.

*Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi precedenti, il Comando provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede con idonei mezzi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore, ed al riguardo vi provvede il competente Responsabile/Dirigente con apposita Ordinanza Ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.*

## **SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE**

*Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sarà inflitta la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:*

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione, fino ad un massimo di 15 giorni;
- per morosità del pagamento dei tributi ed altri oneri dovuti dal titolare all'Amministrazione Comunale in dipendenza della concessione o autorizzazione, fino all'estinzione dei debiti pendenti;

Si procede alla revoca dell'autorizzazione o della concessione nel caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in tre anni anche, se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

### **RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI**

Al termine delle attività soggette ad autorizzazione o concessione, al titolare dell'atto autorizzativo è fatto obbligo di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli furono concessi in uso.

Le violazioni di cui agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 26, 31, 36, 37, 38, 42, 46, 47, e 49, nonché in ogni altra particolare situazione e/o condizione per la quale non si possa procedere diversamente, comporteranno l'obbligo, da parte del trasgressore o del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

### **SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE**

Il sequestro cautelare è disposto dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni regolamentari, in esecuzione a quanto previsto dagli articoli 13 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n° 689. Per quanto attiene alla custodia dei beni oggetto di sequestro si applicano le disposizioni stabilite dalle normative vigenti.

### **RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE**

Nel caso in cui una delle attività soggette ad autorizzazione o concessione venga posta in essere benché priva del necessario atto autorizzativo, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

*La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie o della rimozione di quelle esistenti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.*

### **RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

La violazione dei dispositivi, per quanto riguarda la sosta dei veicoli a motore, comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art.159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private appositamente individuate, le quali provvederanno a

tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **PENALITÀ**

Le fattispecie di violazioni in relazione alle quali è ammessa la conciliazione in via breve all'atto della contestazione, consentono al trasgressore di avvalersi di tale possibilità pagando presso il competente Comando o Ufficio, che rilascerà quietanza con effetto liberatorio, la somma determinata per la violazione commessa.

Qualora il trasgressore non intendesse avvalersi di tale possibilità oppure non vi fosse stata contestazione immediata, il medesimo potrà effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'illecito.

La conciliazione in via breve è sempre esclusa qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o all'Amministrazione Comunale.

### **RICORSO**

A norma dell'art. 18 della L. 689/81, gli interessati, nel termine di 30 gg dalla notifica o contestazione del presente verbale possono far pervenire al Sindaco del Comune di Molinella scritti difensivi, oppure presentare ricorso presso il Giudice di Pace Competente per territorio.

### **ULTERIORI RESPONSABILITÀ**

L'applicazione delle norme del presente Regolamento non esaurisce la responsabilità del trasgressore per eventuali ulteriori responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo e/o contabile.